



**COMUNE DI SONA**  
Provincia di Verona (VR)

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA  
CON GLI ANIMALI***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 14 settembre 2021

# INDICE

## **Titolo I - PRINCIPI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Valori etici e culturali
- Art. 4 - Competenze del Comune
- Art. 5 - Ufficio competente
- Art. 6 - Ambito di applicazione

## **Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 7 - Detenzione e custodia di animali
- Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere animale
- Art. 9 - Tutela della fauna selvatica
- Art. 10 - Abbandono e rilascio di animali
- Art. 11 - Avvelenamento di animali e trappole
- Art. 12 - Obbligo di soccorso di animali feriti
- Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 14 - Attraversamento di animali, cartellonistica, rallentatori di traffico e barriere anti attraversamento
- Art. 15 - Disciplina del transito e del pascolo delle greggi sul territorio comunale
- Art. 16 - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Art. 17 - Animali di proprietà nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate e per  
Interventi Assistiti con Animali
- Art. 18 - Eutanasia e inumazione di animali

## **Titolo III - VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

- Art. 19 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 20 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 21 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
- Art. 22 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili
- Art. 23 - Mostre, spettacoli, circhi, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

## **Titolo IV - CANI**

- Art. 24 - Custodia dei cani e rapporti sociali
- Art. 25 - Dimensioni dei recinti
- Art. 26 - Conduzione dei cani in area pubblica
- Art. 27 - Aree di sgambatura
- Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali
- Art. 30- Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento

## **Titolo V - GATTI**

- Art. 31 - Definizioni
- Art. 32 - Compiti dell'Azienda Ulss e del Comune
- Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi
- Art. 34 - Cura delle colonie feline e dei gatti liberi da parte dei "referenti delle colonie feline"
- Art. 35 - Presenza di colonie feline e dei gatti liberi nei cantieri
- Art. 36 - Custodia dei gatti di proprietà

## **Titolo VI - RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

Art. 37 - Detenzione di conigli, piccoli roditori, furetti e cani della prateria

## **Titolo VII - VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA**

Art. 38 - Detenzione di volatili

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie/voliere

Art. 40 - Protezione dei nidi

Art. 41 - Popolazione di colombi – “varietà domestica”

## **Titolo VIII - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI**

Art. 42 - Detenzione di animali in terrari

## **Titolo IX - ITTIOFAUNA**

Art. 43 - Ittiofauna - divieti

Art. 44 - Detenzione di pesci ed animali acquatici

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Art. 46 - Tartarughe acquatiche

## **Titolo X - EQUIDI**

Art. 47 - Principi distintivi

Art. 48 - Norme generali

Art. 49 - Attività

Art. 50 - Luoghi di custodia

## **Titolo XI - ANIMALI ESOTICI**

Art. 51 - Tutela degli animali esotici

## **Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 52 - Sanzioni

Art. 53 - Vigilanza e controllo

Art. 54 - Collaborazione con Associazioni

Art. 55 - Rinvio al Regolamento Polizia veterinaria e ad altre norme

Art. 56 - Termini di adeguamento delle strutture

Art. 57 - Abrogazione di norme

## **ALLEGATO A) – LINEE GUIDA CITES 2006**

# Titolo I

## PRINCIPI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, per favorire una corretta convivenza con la collettività umana.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
  - a) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  - b) Per animale d'affezione o da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo, come il cane per i disabili, gli animali per I.A.A (Interventi Assistiti con Animali) e da riabilitazione. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
  - c) E' animale da reddito in allevamento a carattere familiare ogni specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
  - d) La colonia felina è un gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.
  - e) Sono fauna selvatica tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni stabilmente o temporaneamente viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
  - f) E' allevamento di cani e di gatti per attività commerciali la detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
  - g) Si intende commercio di animali da compagnia qualsiasi attività economica che comporti atti di cessione e/o compravendita di animali (quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento).

### **Art. 3 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Veneto:
  - a) promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio, al fine di favorire la corretta relazione di convivenza fra uomo e animali e quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
  - b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
  - c) individua nella tutela degli animali, uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più vulnerabili;
  - d) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, senza essere discriminato, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della persona umana e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
  - e) promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-

- culturali rivolte all'infanzia, per favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi;
- f) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
  - g) organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le strutture di ricovero convenzionate e mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
  - h) Incentiva iniziative volte allo sviluppo, alla convalida e all'implementazione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali;
2. Il Comune sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità di cura e protezione degli animali attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.
  3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata nei confronti degli animali; a tal fine, nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

#### **Art. 4 - Competenze del Comune**

1. Al Comune spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, per motivi di salute e sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
3. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Inoltre, sulla base della normativa vigente, il Comune:
  - a) Vigila sui servizi di ricovero e di cura temporanea di animali d'affezione catturati o raccolti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni al fine di favorire le adozioni e gli affidamenti degli animali;
  - b) Esercita l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento, tramite il Corpo di Polizia Locale;
  - c) Effettua campagne informative relativamente alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione animali e dei medici veterinari;
  - d) collabora con l'ASL 9 Scaligera per la gestione dell'anagrafe canina territoriale, al fine di registrare eventi quali, cambio di proprietà o detenzione, cambio di residenza del proprietario o del detentore, smarrimento/furto o decesso dei cani già iscritti.
  - e) Può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con l'ASL 9 Scaligera e con l'Ordine dei Medici Veterinari, con le associazioni aventi finalità di cura e protezione degli animali e con i cittadini "volontari", previamente formati, per la gestione delle colonie feline.

#### **Art. 5 - Ufficio competente**

1. Il Comune tramite l'ufficio preposto, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine attua l'attività conseguente alle politiche per la tutela degli animali e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni zoofile.

2. L'ufficio preposto può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni con finalità di cura e protezione degli animali. All'ufficio competono inoltre le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela e dell'assistenza agli animali.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano agli animali di tutte le specie, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Il presente Regolamento non si applica:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
  - b) alle specie selvatiche (non protette) di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 7 - Detenzione e custodia di animali**

1. Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere ed è tenuto a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
  - a) rifornirlo di cibo in quantità sufficiente e con tempistica adeguata nonché di acqua che dovrà essere sempre accessibile all'animale;
  - b) garantire un ricovero adeguato al riparo dalle intemperie;
  - c) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico;
  - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
2. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni zoofile che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi inoltre a:
  - a) prevenire il randagismo e la proliferazione incontrollata di animali anche mediante interventi di sterilizzazione;
  - b) sterilizzare i felini di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio;
  - c) collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera competente per territorio, nelle operazioni correlate alla sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline;
  - d) far sopprimere gli animali d'affezione solo da parte di un medico veterinario nel caso in cui gli animali stessi risultino gravemente ammalati e sofferenti, con prognosi certificata dal medico veterinario;
  - e) denunciare, entro quindici giorni, la nascita di cucciolate di cani al Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera competente per territorio. I detentori di cani ne devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
3. E' vietata la detenzione degli animali pericolosi di cui all'allegato A del Decreto del Ministero

dell'Ambiente del 19 aprile 1996 e ss mm e ii, fatte salve le eccezioni previste dall'art 3 del decreto stesso.

4. Anche in riferimento al disposto dell'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015 e come prorogata per ultimo dall'ordinanza del Ministero della Salute 10 agosto 2020, chiunque abbia riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i reati previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 c.p., per quelli previsti dall'art. 2 della legge del 20 luglio 2004, n. 189 e dall'art. 4 della legge del 4 novembre 2010, n 201, non può detenere, a qualsiasi titolo, animali.

#### **Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere animale**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio (a mero titolo esemplificativo) nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti ed in condizioni ambientali non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare loro sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali), senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
8. E' vietato l'uso di strumenti cruenti come collari che provochino scosse elettriche, collari a punte, collari che possono essere dolorosi e/o irritanti, ecc.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
10. E' vietata la tatuazione estetica e la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi ovvero non comunicanti con gli abitacoli degli autoveicoli o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati a specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la possibilità di sdraiarsi e girarsi.
13. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo. E'

- comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria.
14. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente alla luce artificiale gli animali, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
  15. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie; per il riconoscimento dei gatti sterilizzati appartenenti alle colonie feline è ammessa l'asportazione di parte dell'orecchio.
  16. E' vietata la macellazione a domicilio di bovini, equini, ovini e caprini in assenza dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 13 del R.D. 3298/1928. -
  17. E' vietato separare i cuccioli di cani e di gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
  18. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione o veicoli in movimento, biciclette incluse.
  19. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
  20. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
  21. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali.

#### **Art. 9 - Tutela della fauna selvatica**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'ufficio competente.

#### **Art. 10 - Abbandono e rilascio di animali**

1. E' vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 11 - Avvelenamento di animali e trappole**

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, abbandonare, spargere esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate con modalità tali da ridurre al minimo il disagio ed il nocimento per le persone e per le specie animali non bersaglio; tali operazioni dovranno essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi scritti esposti nelle zone interessate.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'ufficio competente indicando, ove possibile, il maggior numero di elementi: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.

#### **Art. 12 - Obbligo di soccorso di animali feriti**

1. In caso di incidente stradale dal quale sia derivato un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, chiunque ne sia coinvolto direttamente o indirettamente, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali come prescritto dal codice della strada; in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni prescritte dal codice della strada.
2. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale d'affezione, da reddito o protetto, ferito o in evidente difficoltà.
3. In caso di incidente stradale con protagonista un animale domestico vagante è possibile attivare in orario diurno e notturno/festivo il servizio di pronta disponibilità Servizi Veterinari dell'ASL 9 Scaligera componendo il numero 118; se trattasi di animali protetti il numero da allertare è quello della Provincia di Verona – emergenze faunistiche.

#### **Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico comunale operanti nel Comune.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani guida per i privi della vista da essi accompagnati e di quelli in dotazione alle FF.OO.; per gli altri animali d'affezione è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura o entrino in conflitto con altri animali.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico comunali animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, possono essere concessi su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che attiverà gli accorgimenti necessari.
6. Il trasporto per gli animali sui mezzi di trasporto pubblico comunale dovrà essere gratuito.

#### **Art. 14 - Attraversamento di animali, cartellonistica, rallentatori di traffico e barriere anti attraversamento**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali il Comune può installare idonei rallentatori del traffico oltre che la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada.

#### **Art.15 - Disciplina del transito e del pascolo delle greggi sul territorio comunale**

1. Il transito ed il pascolo delle greggi sul territorio comunale è soggetto all'autorizzazione secondo le procedure fissate dalla Regione Veneto con D.G.R. 1002 del 05/06/2012.
2. Il transito delle greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed effettuarsi in orari di minor traffico veicolare.

3. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art.184 del C.d.S.
4. Appena concluse le operazioni di transito, i conduttori del gregge o altri interessati, dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi degli animali.
5. I cani al seguito delle greggi devono essere identificati con microchip, iscritti all'anagrafe e regolarmente vaccinati.

#### **Art. 16 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. La detenzione degli animali nelle abitazioni deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato e deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 Codice civile e dell'art. 659 del Codice penale.
2. All'interno delle abitazioni possono essere detenuti fino ad un massimo di cinque cani e/o gatti, con esclusione dal conteggio dei cuccioli fino ai due mesi di età.
3. È possibile derogare dal predetto numero solo su espresso parere del servizio veterinario dell'ASL 9 Scaligera.

#### **Art. 17 - Animali di proprietà nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate e per Interventi Assistiti con Animali**

1. Il Comune incoraggia l'accesso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ricadenti nel territorio comunale.
2. Nelle case di riposo è permesso, previo accordo con la direzione sanitaria della struttura, l'accesso di animali domestici accompagnati dagli addetti alle iniziative di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali) e/o dai proprietari detentori.
3. A condurre le attività di I.A.A. dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea preparazione (frequentazione di corsi, diplomi, tirocini inerenti la materia trattata).
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di I.A.A. dovranno presentare comunicazione all'ufficio comunale competente.
5. Il personale addetto agli I.A.A., o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. La cura e la salute delle persone nelle attività di I.A.A. non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali devono essere monitorati da un medico veterinario per prevenire o minimizzare la trasmissione di zoonosi all'uomo.
8. Gli animali impiegati in programmi di I.A.A. ed educazione civica, all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali deve essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo, per gli animali da reddito, la macellazione.
9. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale anche in collaborazione con le associazioni aventi finalità di cura e protezione degli animali.

### **Art. 18 -Eutanasia e inumazione di animali**

1. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanasiaco e senza preventiva anestesia operata solamente da un medico veterinario.
2. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti avviene, di regola, mediante raccolta ed incenerimento negli stabilimenti autorizzati.
3. Per gli animali d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati o in aree individuate allo scopo, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

## **Titolo III**

### **VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

#### **Art. 19 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai 4 mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli d'affezione saranno ricoverati presso rifugio convenzionato.
2. Senza apposita autorizzazione, è altresì vietata la vendita o l'acquisto di animali su suolo pubblico.

#### **Art. 20 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. E' parimenti vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario.
2. La mancata osservanza può comportare la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

#### **Art. 21 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali**

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio e al rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente; restano ferme le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica.
2. L'esercente la vendita di animali, deve accompagnare ad ogni soggetto venduto, una scheda informativa che riporti tutte le informazioni sul tipo di animale.
3. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani o gatti non identificati e registrati nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
4. Cani e gatti di età inferiore a quattro mesi non possono essere detenuti ed esposti al pubblico in esercizi commerciali, fiere e mostre ai fini di vendita o cessione a qualsiasi titolo.
5. E' vietata altresì, la vendita di animali a persone minorenni.
6. L'esercente deve indicare il nome corretto dell'animale posto in vendita evitando l'uso di nomi che possono indurre in errore l'acquirente sulla tipologia di animale acquistato.
7. E' fatto divieto agli esercizi commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, di esporre al pubblico animali in vetrine esterne. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno degli esercizi commerciali in sede fissa sulla pubblica via. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.

8. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
9. E' vietata l'esposizione di animali ammalati o in evidente stato di debilitazione.
10. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie, box o recinti idonei a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne ed interne e durante la eventuale chiusura settimanale dell'esercizio, dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
11. E' fatto divieto di affiancare in teche o gabbie animali appartenenti a specie competitive; qualora non possibile, dovranno essere adottati accorgimenti tali da impedire il contatto e la visione reciproca tra le suddette specie.
12. Per gli acquari nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.
13. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.
14. L'esposizione di volatili all'interno degli esercizi commerciali in sede fissa deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo forti, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie idonee le cui misure siano adeguate ed allestite con posatoi e arricchimenti ambientali idonei al tipo di volatile. Le gabbie devono essere provviste di ripari atti a permettere agli animali notturni di sottrarsi alla luce artificiale o diurna. E' vietato impedire l'accesso a tale riparo.
15. I registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, dovranno essere tenuti dagli esercenti presso la sede dell'attività ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
16. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da medici veterinari. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 10 gg.
17. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive.
18. E' vietata l'esposizione di animali di qualsiasi specie in tutti quegli esercizi non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) finalizzati a richiamare pubblico, ad eccezione di acquari contenenti esclusivamente pesci, crostacei ed invertebrati, purché detenuti secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa.

***Art. 22 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili***

1. Le associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali di affezione coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai quattro mesi e debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste, essere iscritti all'anagrafe canina ed essere muniti di microchip.
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.

5. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione che sarà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Aulss competente.

### **Art. 23 - Mostre, spettacoli, circhi, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. Il Comune di Sona scoraggia l'attività circense che utilizza animali. Viene garantita la precedenza di attendamento a quei circhi e spettacoli viaggianti che organizzano spettacoli senza l'utilizzo di animali.
2. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali, è soggetto alla vigilanza e alle autorizzazioni comunali temporanee, sia di pubblica sicurezza che igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera. I predetti spettacoli ed attività sono soggetti all'osservanza delle Linee Guida Cites 2006 riportate nell'allegato A.
3. La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve:
  - a. Inoltrare domanda al Comune allegando la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali di cui all'allegato 2 delle Linee Guida Cites 2006 riportata nell'allegato A, debitamente compilata e completa degli allegati ivi previsti;
  - b. Disporre e rendere disponibile durante i controlli dei piani previsti nella scheda di cui alla precedente lettera a. tra cui si ricorda:
    - i. piano di emergenza in caso di fuga degli animali;
    - ii. piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva;
  - c. Non utilizzare animali prelevati in natura;
  - d. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali, nè effettuare spettacoli pirotecnici;
  - e. Non esibire gli animali fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
  - f. Le autorizzazioni comunali temporanee, sia di pubblica sicurezza che di attendamento, non saranno rilasciate:
    - i. in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente Regolamento;
    - ii. in caso di condanne pregresse a carico dei rappresentanti delle compagnie, per maltrattamento sugli animali in conformità a quanto prescritto dall'art. 7.
  - g. nelle more dell'individuazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un'area pubblica idonea all'installazione delle attività circensi, nel caso di un loro occasionale attendamento su aree private è necessaria la previa verifica della disponibilità del suolo, nonché ottenere l'assenso e nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. Nel caso di due o più domande contemporanee, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, avrà la precedenza la struttura con il minor numero di animali.
4. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive e spettacoli a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
5. Tutti gli animali che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente.
6. Gli animali non possono stare a diretto contatto con il pubblico, e va garantita in ogni momento la presenza di adeguata distanza di sicurezza.
7. I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione del Prefetto, della Provincia di Verona, o della Provincia del luogo di prima installazione in caso di strutture viaggianti, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
8. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

9. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dei Servizi Veterinari dell'ASL 9 Scaligera, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
10. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
  - a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
  - b. il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;
  - c. sia identificato a cura e a carico dell'organizzatore della manifestazione un Medico Veterinario che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;
  - d. sia assicurato il rispetto delle Ordinanze Ministeriali e della normativa nazionale.

## **Titolo IV**

### **CANI**

#### **Art. 24 – Custodia dei cani e rapporti sociali**

1. Chi custodisce un cane deve consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche etologiche, l'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone.
2. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie tale da consentire l'attività motoria all'interno di esso.
4. Le recinzioni dei proprietari e/o detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. E' vietato l'utilizzo di filo spinato per la recinzione.
5. Il proprietario o detentore di un cane custodito in abitazione con giardino o nelle aree interne degli stabilimenti industriali e/o artigianali, è obbligato a segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.
6. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
7. Negli spazi comuni condominiali i cani devono essere sempre accompagnati dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo e tenuti al guinzaglio.
8. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di un cane, devono denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte del proprio animale al Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera.
9. L'ufficio comunale competente promuove o organizza iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai loro animali un'adeguata attività motoria ponendo particolare attenzione ai rischi dei cani tenuti in appartamento o custoditi in recinti. Può inoltre promuovere l'istituzione di percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata "patentino".

### **Art. 25 - Dimensioni dei recinti**

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte ad impedire la fuga dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2. I recinti e i box devono avere dimensioni commisurate alla tipologia, alla taglia e al numero degli animali tenuti all'interno di essi.
3. La superficie del recinto/box deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità, non vi devono essere ristagni d'acqua.
4. Nei recinti e nei box ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua fresca e pulita e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) che deve essere:
  - chiuso su almeno tre lati;
  - con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
  - rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - di altezza non inferiore a quella del cane;
  - di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
5. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
6. L'area del recinto e del box deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.
7. All'esterno dei recinti e dei box dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

### **Art. 26 – Conduzione dei cani in area pubblica**

1. E' vietato lasciare i cani liberi di vagare per le strade e le altre aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.
2. E' fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio lungo le strade, in aree pubbliche o private aperte al pubblico, fatta eccezione per le aree di sgambatura.
3. L'utilizzo della museruola, che deve essere di materiale atossico adatta alla taglia e alla razza del cane e tale comunque da impedire al cane di mordere ma non di bere, è lasciato alla responsabilità del proprietario o accompagnatore, salvo che l'utilizzo della stessa sia previsto dalla legge. Comunque l'uso del guinzaglio e della museruola sono obbligatori in tutti quei casi nei quali è manifestata una particolare aggressività del cane; per tale motivo il proprietario e/o detentore deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali ovvero su richiesta delle Autorità competenti.
4. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione psico-fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo diversa segnalazione.
6. Con provvedimento del Sindaco vengono stabilite le strutture e le aree pubbliche o ad uso pubblico in cui è vietato l'accesso ai cani.
7. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
8. I cani quando sono utilizzati:
  - dalle Forze dell'Ordine e dalle Forze Armate,
  - per il salvataggio in acqua,
  - per il salvataggio in emergenza per calamità naturali,
  - per partecipare a programmi di I.A.A.,
  - per la pastorizia,
  - per la caccia,

- per la raccolta dei tartufi, possono essere tenuti senza guinzaglio.

### **Art. 27 - Aree di sgambatura**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi appositi per la sgambatura di cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. All'interno delle aree di sgambatura i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei loro detentori, in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti.
3. Al cane di carattere aggressivo o di indole mordace, deve essere consentito l'accesso individuale ad orari stabiliti e/o a turno con gli altri aventi diritto, senza essere munito di museruola a tutela del suo benessere. Qualora siano presenti altri cani nell'area di sgambatura, il cane di carattere aggressivo o di indole mordace di cui sopra, deve essere munito di adeguata museruola.
4. I cani devono essere sani e non presentare infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, devono provvedere alla raccolta degli escrementi così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
6. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
7. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari e/o detentori.
8. Eventuali danni provocati dai cani devono essere prontamente comunicati al Comune.

### **Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o aperto al pubblico; gli escrementi, all'interno di idonei involucri o sacchetti chiusi, dovranno essere conferiti negli appositi cestini.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambatura per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide. Questa norma non si applica agli animali guida per i privi della vista e da essi accompagnati; qualora le suddette persone siano accompagnate da altre persone, l'obbligo della raccolta degli escrementi rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

### **Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali**

1. E' facoltà dei titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive, locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale consentire l'accesso di animali. L'eventuale divieto di accesso ai cani dovrà essere opportunamente segnalato in corrispondenza di ogni accesso alla struttura o esercizio. Dovrà essere sempre garantito l'accesso ai cani guida. Sono fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti per ragioni igieniche e di sicurezza.
2. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani in esercizi pubblici, locali e uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio ed anche, se necessaria in relazione alle caratteristiche dell'animale, la museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

### **Art. 30 - Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento**

1. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'ASL 9 Scaligera o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. In caso di cessione definitiva, l'obbligo di comunicazione all'anagrafe canina, da effettuarsi entro 15 giorni, riguarda sia il nuovo proprietario, sia chi cede il cane.
3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni.
4. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche per quelli già iscritti all'anagrafe canina, qualora dotati di tatuaggio divenuto oramai illeggibile.
5. E' raccomandabile, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
6. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata senza ritardo alla Polizia Locale ed entro 7 giorni all'ASL 9 Scaligera se non rinvenuto.
7. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale.
8. I cani non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

## **Titolo V GATTI**

### **Art. 31 - Definizioni**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già tutelata dalla Legge 281/1991 e dalla Legge Regionale n. 60/1993, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
3. La colonia felina è un gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "referente di colonia felina" o "gattara/o".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

### **Art. 32 - Compiti dell'ASL 9 Scaligera e del Comune**

1. Spetta al Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera il censimento delle colonie feline, il loro contenimento demografico mediante sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia d'intervento.

2. Previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera, gli Enti, le Associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
3. La cattura dei gatti liberi, per la cura e sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASL 9 Scaligera sia dalle associazioni di volontariato, sia dai "referenti di colonia felina" e "gattare/gattari" o da personale appositamente incaricato dall'amministrazione comunale.

### **Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi**

1. I gatti che vivono in libertà nel territorio comunale sono sottoposti a tutela ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ASL 9 Scaligera, con la collaborazione delle associazioni zoofile e di quella dei singoli cittadini. Il censimento presente all'ASL 9 Scaligera deve essere periodicamente aggiornato dai referenti di colonia sia al riguardo del numero dei gatti presenti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline e i gatti liberi non possono essere spostati dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/ territoriali e sanitarie, potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco e previo parere dei Servizi Veterinari dell'ASL 9 Scaligera.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.) o impedire di dar loro da mangiare o da bere.
5. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

### **Art. 34 - Cura delle colonie feline e dei gatti liberi da parte dei "referenti delle colonie feline"**

1. Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che, come referenti di colonie feline, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e dei gatti liberi.
2. Chiunque intenda prendersi cura di una colonia felina deve darne comunicazione al servizio Veterinario dell'ASL 9 Scaligera e al Comune.
3. Al referente deve essere permesso l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
4. L'accesso dei referenti ad aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà. Per motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità ad accedervi, i referenti della colonia sottopone all'ASL 9 Scaligera e al Comune le problematiche individuate, i quali, con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie.
5. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente su disposizione del Comune, in collaborazione con le associazioni aventi finalità di cura e protezione degli animali e con i referenti responsabili della colonia. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da rispettare il decoro urbano, da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.
7. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
8. Il Comune, per il tramite dell'ufficio competente, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione.

### **Art. 35 - Presenza di colonie feline e dei gatti liberi nei cantieri**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune, d'intesa con l'ASL 9 Scaligera competente, individua il sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai "referenti di colonia felina", od in alternativa a persone incaricate dall'ufficio comunale preposto, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, potranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti compatibili immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, se non in contrasto con le norme igienico-sanitarie.

### **Art. 36 - Custodia dei gatti di proprietà**

1. E' fatto divieto di custodire i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in soffitte, cantine, rimesse, garage, box, senza possibilità di uscita. E' altresì vietato, tranne che negli ambulatori veterinari o per brevi trasporti, detenere i gatti in gabbie, trasportino o contenitori di vario genere.
2. La detenzione in gabbie di idonea dimensione presso privati o sedi di associazioni che si occupano di gatti e della loro tutela, è consentita, per brevi periodi, se motivata da particolari condizioni sanitarie o necessità di recupero comportamentale.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, è obbligatorio che i gatti di proprietà lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

## **Titolo VI**

### **RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

### **Art. 37 - Detenzione di conigli, piccoli roditori, furetti e cani della prateria**

1. Conigli d'affezione, piccoli roditori, furetti, cani della prateria e citelli, devono essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. Le gabbie non devono presentare spigoli o superfici che possano provocare danni agli animali.

## **Titolo VII**

### **VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA**

### **Art. 38 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Le gabbie contenenti volatili, non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ovvero esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e vicino a fonti di calore; i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia stessa dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. Le gabbie/voliere e le attrezzature all'interno di esse dovranno essere costantemente pulite.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. Salvo specifica autorizzazione in caso di mostre o manifestazioni, è vietato tenere volatili legati al trespolo o alla catena o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia facendo in modo che essi si possano muovere senza compromettere le penne. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
6. E' fatto divieto di:
  - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
  - c) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici, di quelli appositamente addestrati e dei rilasci ai fini venatori o di ripopolamento.
  - d) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
7. I posatoi devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua. Per le specie che lo richiedono i posatoi dovranno essere forniti di riparo. Dovrà inoltre essere garantito un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

#### **Art. 39 - Dimensioni delle gabbie/voliere**

1. La gabbia/voliere deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo del volatile senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Il sostegno/posatoio è adeguato solo se il volatile può stare in posizione eretta sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia..
3. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile.
4. Nella stessa gabbia è vietata la compresenza di specie non compatibili.

#### **Art. 40 - Protezione dei nidi**

1. E' vietato catturare, uccidere, raccogliere le uova e i piccoli, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva, dopo aver accertato l'assenza di nidiacei e uova..
2. E' vietata l'opera di abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Derghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli uffici competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
4. Particolare attenzione alla tutela dei nidi deve essere posta nelle operazioni di potatura nonchè nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici, come disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

#### **Art. 41 - Popolazione di colombi – “varietà domestica”**

1. Negli edifici, nelle aree pubbliche e private, dove si possono verificare nidificazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità delle aree urbane, devono essere attuati, nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali, a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
  - a) pulizia e disinfezione delle aree e delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
  - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
2. Per dissuadere i colombi dal poggarsi sugli edifici sono preferiti i dissuasori in policarbonato con punte tronche o arrotondate e dovrà sempre essere garantita l'incolumità dell'animale.
3. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columba Livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero.
4. L'Amministrazione comunale, in accordo con il Servizio Veterinario, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di *Columba Livia*, potrà adottare metodi di controllo ritenuti opportuni per contenerne la riproduzione.

### **Titolo VIII**

#### **ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI**

#### **Art. 42 - Detenzione di animali in terrari**

1. Per detenere animali d'affezione in terrari è obbligatorio:
  - a) che le dimensioni dei terrari siano adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;
  - b) che, date le caratteristiche eteroterme degli animali, sia prestata massima attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
  - c) che, qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi provengano da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e che non siano mai sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti al trasporto a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

### **Titolo IX**

#### **ITTIOFAUNA**

#### **Art. 43 - Ittiofauna - divieti**

1. E' fatto divieto di:
  - a) lasciare l'ittiofauna in vasche a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie e, qualora richiesto dalle medesime esigenze, senza l'ossigenatore;
  - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
  - c) detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti sia delle attività commerciali o di ristorazione, che dei singoli cittadini.

#### **Art. 44 - Detenzione di pesci ed animali acquatici**

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, è obbligatorio:
  - a) che gli animali acquatici siano detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
  - b) che gli animali acquatici appartenenti a specie sociali siano tenuti preferibilmente in coppia.

#### **Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

#### **Art. 46 - Tartarughe acquatiche**

1. E' fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche palustri in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

## **Titolo X EQUIDI**

#### **Art. 47 - Principi distintivi**

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune di Sona promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

#### **Art. 48 - Norme generali**

1. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
2. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
3. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
4. Il proprietario, il detentore ovvero il conducente sono civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone, animali o cose, provocati dal cavallo;
5. Particolare cura andrà rivolta allo zoccolo, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
6. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi.
7. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.

8. L'eutanasia del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

#### **Art. 49 - Attività**

1. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua.
2. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
3. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
4. Il conducente del cavallo quando transita su strade pubbliche deve osservare le norme del codice della strada mentre in aree private deve osservare le normali regole di prudenza e di rispetto delle colture in atto.
5. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
6. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
7. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

#### **Art. 50 - Luoghi di custodia**

1. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. I box devono essere adeguati alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta.
3. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
4. E' fatto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
5. Le autorizzazioni per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.

6. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi ecc), parimenti è vietato impastoiare gli arti.
7. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
8. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiandre, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
9. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
10. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
11. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.

## **Titolo XI**

### **ANIMALI ESOTICI**

#### ***Art. 51 - Tutela degli animali esotici***

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli animali esotici sono soggetti alla normativa generale e speciale sia nazionale che europea, con particolare attenzione ad divieto di detenzione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996 e ss mm e ii.

## **Titolo XII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 52 - Sanzioni***

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981;
2. In deroga al precedente comma, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981 si stabilisce quanto segue:
  - a. Le violazioni all'art. 8, commi da 6 a 11 e comma 12 primo periodo, comportano il pagamento in misura ridotta di € 400,00; le rimanenti violazioni all'art. 8 comportano il pagamento in misura ridotta di € 200,00;
  - b. Le violazioni all'art. 26, commi da 1 a 3, comportano il pagamento in misura ridotta di € 50,00 alla prima violazione, € 100,00 alla seconda, € 200,00 alla terza ed € 400,00 alla quarta e successive.
  - c. Le violazioni all'art. 24 comma 6, all'art. 25, all'art. 26 eccetto commi da 1 a 3, all'art. 27, 28 comma 3, comportano il pagamento in misura ridotta di € 100,00.
  - d. La violazione all'art. 28, commi 1 e 2, comportano il pagamento in misura ridotta di € 200,00;

### **Art. 53 - Vigilanza e controllo**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sona, gli agenti della Polizia Provinciale, i funzionari dei servizi veterinari dell'ASL 9 Scaligera, le Guardie Zoofile Volontarie di cui all'art. 12 della L.R. 60/1993, nonché in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.

### **Art. 54 - Collaborazione con Associazioni**

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni aventi finalità di cura e protezione degli animali riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

### **Art. 55 - Rinvio al Regolamento Polizia veterinaria e ad altre norme**

1. Per quanto riguarda le malattie infettive, la loro denuncia ed i relativi provvedimenti esecutivi, l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n.320/1954 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

### **Art. 56 - Termini di adeguamento delle strutture**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali o del detentore a qualsiasi titolo, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dallo stesso, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi.
2. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.

### **Art. 57 - Abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

## ALLEGATO A) – LINEE GUIDA CITES 2006

Commissione Scientifica CITES

### LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

**Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO.** Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo. Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante. Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile. Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

**Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.** In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono. Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura. In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

**Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.** Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92. L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare: • planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali; • descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc. • nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti: - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse; - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali. La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

**Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.** Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali. Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
2. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
3. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
4. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
5. effetti del trattamento;
6. eventi riproduttivi;
7. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

**Criterio 5: PERSONALE.** Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

**Criterio 6: CITES.** Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi. Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

**Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria. Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

**Criterio 8: PIANO ALIMENTARE.** Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

**Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.** La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne. In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

**Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE.** Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. È importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia. L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

**Criterio 11: PIANO DI PULIZIA.** Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

**Criterio 12: TRASPORTO.** I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

**Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA.** Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

**Criterio 14: ESIBIZIONI.** Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

## APPENDICE A

### Criteria tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne. Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche). La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale. Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa ( Legge n. 189 del 29/07/2004).

### Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

### Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere. Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti. Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

#### 1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i. Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

#### Strutture Interne

**Dimensioni:** 15 mq per ogni individuo

**Clima:** Temperatura superiore a 15°C;

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina  
N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

#### Strutture esterne

**Dimensioni:** 100 mq per ogni individuo.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

#### Altri fattori

### **Strutture interne ed esterne:**

In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento. Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno. **Cura e gestione degli animali:**

La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne. Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente. Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

**Terreno:** Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

**Clima:** Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

**Terreno:** Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

**Spettacoli:** Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

**Alimentazione:** Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

## **3. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter 15 usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

**Terreno:** Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

#### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1- 2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

**Terreno:** Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico. **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne** Deve essere possibile installare gabbie individuali.

**Alimentazione:** Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

### **4. Camelidi:**

questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

#### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

**Terreno:** Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

#### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

#### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

**Spettacoli:** Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

**Alimentazione:** Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

### **5. Zebre:**

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

#### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per animale.

**Clima:** Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

**Terreno:** Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

#### **Struttura esterna**

**Dimensioni:** 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

**Terreno:** Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

#### **Altri fattori**

**Strutture esterne:** Gli animali non devono essere legati a pali.

## **6. Scimmie**

### **6.1 Babbuini**

#### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

**Terreno:** Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

**Alimentazione:** Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

### **6.2 Scimmie cappuccine**

#### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache. **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

#### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

**Alimentazione:** Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

## 7. Rinoceronti

### Strutture interne

**Dimensioni:** 12 mq per ogni individuo.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### Strutture esterne

**Dimensioni:** 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente). Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## 8. Ippopotami

### Strutture interne

**Dimensioni:** 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### Strutture esterne

**Dimensioni:** 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente). Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

## 9. Giraffe

### Strutture interne

**Dimensioni:** 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C. Strutture esterne

**Dimensioni:** 250 mq per fino a 3 individui.

**Terreno:** Non sdruciolevole. Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

## 10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri ( 8.8 m<sup>3</sup> per 2 animali e 2 m<sup>3</sup> in più per ogni animale in più). Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno. L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

## **ALLEGATO 1 ALLE LINEE GUIDA CITES 2006**

### **Protocollo operativo**

- 1) Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi. Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).
- 2) Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio Veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.
- 3) Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.
- 4) Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- 5) Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondano, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.
- 6) A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia. Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).
- 7) Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 2) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.
- 8) Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
- 9) Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad

effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

- 10) Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

**ALLEGATO 2 ALLE LINEE GUIDA CITES 2006**

**SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO**

Al Comune di .....

Il sottoscritto.....

....

nato

a.....provincia.....il.....

residente a.....

.....provincia.....

codice fiscale.....

Legale rappresentante del

Circo.....

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del

Circo.....

Denominazione della

Società.....

Sede

legale.....

P. IVA.....

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura .....

.....

.....

**Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:**

Nominativo del personale	Qualifica	Specie Animale




Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

**Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni)**

Specie trasportata	Targa del veicolo	Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo ..... del ..... veterinario  
 dipendente/consulente.....

**Indirizzo**.....

.....

N° iscrizione Albo.....

Provincia .....

Recapito

telefonico.....

**Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva**

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

**Piano di alimentazione per ogni specie animale.**

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

**Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.**

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza.

Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

**Strutture di ricovero degli animali.**

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente in vigore.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto. Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Luogo e data.....

Firma e timbro del Legale Rappresentante

.....